

BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO

Sezione manoscritti, ai n. 2834 - 2835

21

STATUTO DI PINE'

1429

Documento tradotto a cura di Oss Papot Lucia e Grisenti Luciano

Primavera 2019

## Copia

Nel nome di Cristo amen. Nell'anno del Signore mille quattrocento ventinove, indizione settima, lunedì 16 del mese di maggio nella villa di Baselga della plebe di Pinè diocesi di Trento, sulla piazza e in via pubblica davanti alla casa comunale, sono presenti Giacomo Cerdone del fu Stefano abitante nella villa di Cembra della predetta diocesi di Trento, Ianexo detto Ponpaz del fu Nicola detto Ponpaz di Roncegno della valle Sugana della diocesi di Feltre, Giacomo del fu Bortolameo di Madrano di detta diocesi di Feltre e Venicio figlio di Giacomo detto Gruzel di Nuovo Tedesco [Nova Ponente] di questa villa di Baselga predetta, testimoni e per molte altre cose infrascritte convocati e invitati. Convenuti qui e radunati tutti gli uomini di tutte le ville della Regola della montagna di Pinè nella villa di Baselga secondo il costume e lo stile della loro Regola secondo il costume solito e consueto, cioè per primo Andrea del fu Bertoldo della villa di Sternigo Regolano di tutte le ville di tutta la Regola montana di Pinè, come è consuetudine e secondo l'antica Regola, Girardo del fu Bonaventura, Giovanni figlio del fu Giovanni tutti due di Campolongo, per se stessi e i loro successori e in sostituzione e a nome di detta Comunità della Regola montana di Pinè, Vigilio del fu Michele Pegino e Michele del fu Francesco, Nicola del fu Benvenuti, Giacomo del fu Federico, questi di Rizzolaga per se stessi e i loro successori e a nome e in sostituzione di detta Comunità della Regola montana di Pinè, Giacomo del fu Giovanni, Nicola genero del fu Filippo, Leonardo del fu Giovanni detto del Dos, questi di Sternigo per se stessi e i loro successori, e a nome e in vece di detta Comunità, Nasimbene figlio del fu Nicola, Federico detto Pesata del fu Cristano, Francesco del fu Nicola, tutti quanti di Ricaldo per se stessi e i loro successori e a nome e in vece di detta Comunità, Giacomo detto Grisonal del fu Francesco, Pietro detto Petrusso del fu Antonio, Concio del fu Iechele, mastro Huale fabbro del fu Ianexo, tutti quanti di Baselga per se stessi e i loro successori e a nome e in vece di detta Comunità, Giorgio fabbro del fu Andrea, Iechele del fu ...[così], Concio del fu ... [così], Ianexo del fu Valentino, il figlio di Blasio del fu Anei, Michele del fu Iechele, Ianexo del fu Federico, Giuliano del fu Iechele, [illeggibile] del fu Francesco, Domenico del fu Simone, Michele del fu ...[così], Cristano del fu Nicola, Andrea del fu [illeggibile], tutti quanti di Miola per se stessi e i loro successori e a nome e in vece di detta Comunità della Regola montana di Pinè come sopra, e Leonardo detto Dalmere del fu Concio, Salvatore del fu Giacomo, Domenico del fu Menole, Marco del fu Bono, Ognibene del fu Nicola, Floriano del fu Barnaba, Stefano del fu Michele

detto Pes, tutti quanti della Faida per se stessi e i loro successori e a nome e in vece di detta Comunità della Regola di Pinè, Antonio del fu Giovanni della sega, Giacomo dei fabbri del fu Zuliani, Ancio del fu Megerle, Ianexo del fu Vigilio, Pietro del fu Ierchele e Sigismondo figlio di Viniani tutti quanti di Vigo ovvero di Belveder per se stessi e a nome e in vece di detta Comunità e per i loro successori della soprascritta Regola montana di Pinè, e Aneio del fu Michele, Giacomo del fu Giovanni notaio, Pietro del fu Aneio, Ianexo detto Moser del fu Michele, Giorgio del fu Giovannino, Francesco figlio di Aneio, Michele detto Bernardo del fu Cristiano, tutti quanti di Montagnaga per se stessi e i loro successori e a nome e in vece di detta Comunità di detta Regola di Pinè, e [illeggibile] del fu Biasi, Biasio del fu Giovanni della sega, Ventura Testore del fu Giacomo, Giacomo del fu Ventura, Antonio detto del Mor del fu Mori, Giacomo del fu Morati, Cristiano del fu Giovanni, Marco del fu Giacomo, Concio del fu Ianexo di Salorno, Odorico del fu Pietro, Rodebio del fu Huali di San Mauro, tutti quanti di Tressilla per se stessi e i loro successori e a nome e in vece di detta Comunità della Regola montana di Pinè, e Brunelo del fu Pasquale, Nicola detto della Valle, Ioanlatore del fu Oti, tutti due di Lases per se stessi e i loro successori e a nome e in vece di detta Comunità di detta Regola montana di Pinè, e Ognibene del fu Giovanni, Pietro del fu Antonio detto de Brugna, tutti due di Lona per se stessi e i loro successori e in vece e a nome di detta Comunità di detta Regola di Pinè, e Floriano del fu Laurenzio, Brigento del fu Antonio, tutti due del maso delle Piazzole per se stessi e i loro successori e a nome e in vece di detta Comunità di detta Regola di Pinè, e Pietro del fu Ianexo, Ranbaldo figlio di Neni, Marco figlio di Neni, Pietro figlio di Neni, Pietro Claudio del fu ...[così] , Pasquale del fu Aneio, Ianexo del fu Endrici, Tomele del fu Ianexo, Giorgio e Pietro fratelli del fu Giovanni, tutti quanti di Bedollo per se stessi e i loro successori e in vece e a nome di detta Comunità di detta Regola montana di Pinè, e Cristiano del fu Endici, questo di Piazzole per sé e i suoi successori e a nome e in vece di detta Comunità di detta Regola montana di Pinè come sopra. Tutti quanti appartenenti alle soprascritte ville della montagna di Pinè li convocati e presenti e tutti quanti e singolarmente per se stessi e in vece e a nome di detta Comunità e dell'Università di dette ville della montagna di Pinè, all'unanimità e concordemente fecero, ribatterono, ordinarono, elessero e confermarono gli infrascritti cioè Andrea del fu Bertoldo di Sternigo, Iechele detto Nef di Bedollo del fu ...[così], Vigilio del fu Iechele di Rizzolaga, Antonio detto a Balistro del fu Francesco di Sternigo, Michele detto Zancanario del fu Iechele di Piazzole, Iechele detto della

Faida del fu Endici, Huale del fu Menolo detto dal Dos di Montagnaga, Giovanni detto Pezerino del fu Martino di Miola, Pietro del fu Francesco di Gardizola, Ianexo del fu Morato della piazza Trasile di Mola, Pietro detto dal Dos del fu Antonio di Tressilla, Nicola Ioculatore del maso detto a Valle del fu Oti abitante a Lases, li presenti e in questo modo riceventi spontaneamente il loro incarico per sé e per detta Comunità e Università di dette ville della soprascritta Regola montana di Pinè, attori, procuratori, sicuri [illeggibile] e legittimi responsabili e quali amministratori dei loro affari e possono ciò che di meglio e più ampio ci sia, come contro una persona o qualunque persona preposta al Collegio e all'Università, tanto nell'agire quanto nel difendere, nel denunciare accusando davanti a qualunque giudice, tanto ecclesiastico che secolare, presentando e ricevendo petizioni, essi stessi rispondendo alle liti [illeggibile] ai compratori, proponendo, opponendo, vendendo, limitando, considerando e nel giurare per tutte le cose di qualsiasi genere di deposito giudiziario tanto di calunnia quanto di verità detta e chiedendo fissando dilazioni. Mantenendo a lungo i testi della giustizia e promuovendo il diritto, ascoltando tutte le cose, invocando la garanzia dell'appello, fornendo le cause dell'appello, perseguendo il diritto stando in questi parametri, concludendo nel fare in modo che siano condannati altri da loro e siano condannati loro stessi dagli altri, promettendo di mantenere la parola, ricevendo e applicando i pignoramenti, mandando l'esecuzione ed esigendo la restituzione e chiedendo sia fatta in modo totale e facendo tutte e le altre e le singole cose in qualsiasi modo che le cose straordinarie di queste esigono e richiedono e come l'ordine giudiziario chiede e richiede, gli stessi componendo, sedando e pacificando con e senza pena il fatto stabilito permesso e rinnovato e facendo la pena, non chiedendo altro e facendo quanto più gradito a chiunque, gli stessi per i beni di detta Comunità montana di Pinè e Regola di Pinè, con licenza di detta Comunità Regola montana di Pinè, sotto qualsiasi conto e sotto qualsiasi pena consentendo e determinando quanto pattuito e dichiarato.

Nel nome di Cristo amen. Nell'anno del Signore mille quattrocento ventinove, indizione settima, lunedì 16 del mese di maggio nella villa di Baselga della plebe di Pinè diocesi di Trento, sulla piazza e in via pubblica davanti alla casa comunale sono presenti Giacomo Cerdone del fu Stefano abitante nella villa di Cembra della predetta diocesi, e il signor Francesco detto Pompaz del fu Nicola detto Pompaz di Roncegno della valle Sugana della diocesi di Feltre, Giacomo del fu Bortolameo di Madrano di detta diocesi di Feltre e Venicio figlio di Giacomo detto Gruzol di Nuovo Tedesco [oggi Nova Ponente] di questa villa di Baselga predetta, testimoni e per molte altre cose infrascritte convocati e invitati.

Di seguito sono scritti gli ordinamenti e Statuti fatti per gli uomini e le persone della plebe di Pinè e della Regola montana di Pinè, per i colmelli infrascritti, cioè per primo Andrea del fu Bertoldo di Sternigo, Iechele detto Nef di Bedollo del fu ...[così], Vigilio del fu Iechele di Rizzolaga, Antonio detto a Balipis del fu Francesco di Sternigo, Michele detto Zancanario del fu Iechele di Piazze, Iechele della Faida del fu Endrici, Huale del fu Michele detto dal Dos di Montagnaga, Giovanni detto Pezerino del fu Antonio di Miola, Pietro detto dal Dos del fu Antonio di Tressilla, Nicola Ioculator detto della Valle del fu Oti abitante nella villa di Lases, e col predetto atto della Regola montana di Pinè col consenso e la volontà e il permesso e con la piena libertà di tutti gli uomini di dette ville della montana Regola di Pinè come lo stesso permesso appare in un predetto atto notarile scritto a mano da me Nicola notaio figlio di Giovanni notaio incaricato nell'anno del Signore 1425 indizione settima e stabilirono e ordinarono e fecero con un nuovo atto gli infrascritti punti e ordinamenti e Statuti come contenuti di seguito a utilità e onore di tutta la montana Regola di Pinè, la qual cosa era necessaria.

[1] Per primo ordinarono e richiesero che la Regola di Pinè con le sue campagne sia delimitata fra i confini qui scritti racchiusa nella parte inferiore presso il maso di Campolongo, continuando il confine per ghiaioni vicino al monte fino al dosso Rosso, dall'altra parte continuando il confine fino al lago che è detto di Pradele e quindi fino al dosso di San Mauro e dall'altra parte al bosco comune detto delle Coste, e forse ci sono altri confini.

[2] Similmente ordinarono e richiesero che chiunque abbia fatto un danno nelle campagne predette con qualsivoglia bue e con qualsivoglia bestia bovina sia una o siano tante paghi tre solidi di giorno, di notte in vero dieci e qualunque sia il Saltaro di notte e in ogni modo paghi il danno a chi lo ha subito ed anche se si trova a dar danno degli equini scoperti di giorno come di notte incorra nella pena di tre libre di Trento per ciascun equino, delle quali multe la terza parte spetta al Signore Vicario di Trento, un'altra terza parte al Regolano maggiore e al Saltaro e altra terza parte al Comune di Pinè.

[3] Similmente ordinarono e richiesero che nessun maiale debba uscire dalla stalla o dalle stalle se non abbia un buon custode dalle calende di marzo fino alla festa di tutti i Santi, e chi contravverrà anche per una sola vicenda paghi dodici denari e scoperto il danno ne paghi tre per ciascun porco e se non paga sarà pignorato, e restituisca il danno a chi lo ha subito.

[4] Similmente ordinarono e richiesero che le bestie minute debbano stare fuori dalle predette campagne, vale a dire le pecore, le capre e i castrati, dalle calende di marzo fino alla festa di tutti i Santi e chi avrà contravvenuto ne perda una e se una fosse troppo che ci sia una perdita, e se verrà trovato nel momento del danno paghi per ciascuna bestia tre soldi di Trento e restituisca subito il danno, della qual multa la terza parte spetta al Signore Vicario di Trento, un'altra terza al Regolano maggiore e al Saltaro, e l'altra terza al Comune di Pinè, e se i custodi erano con le bestie siano tenuti a pagare la stessa pena.

[5] Similmente ordinarono e richiesero che nessuno debba tenere alcuna bestia forestiera in detta Regola per più di tre giorni e chi avrà contravvenuto perda una delle migliori, e se una fosse troppo che comunque ci sia una perdita, la terza parte sia per il Signore Vicario e per il Regolano maggiore e i Saltari sia un'altra terza e l'altra terza sia del Comune di Pinè.

[6] Similmente ordinarono e richiesero che nessuno debba fare erba nei prati e campi altrui o anche radure sotto pena di cinque solidi per ogni volta e qualunque sia il Saltaro e che la pena spetti al Comune di Pinè.

5

[7] Similmente ordinarono e richiesero che nessuno debba raccogliere fagioli “bagiane” nei campi altrui e chi avrà contravvenuto paghi per ogni volta dieci solidi se di giorno, se di notte il doppio e paghi il danno fatto qualunque sia il Saltaro. La multa fatta di giorno spetta al Comune di Pinè, se invece fatta di notte spetta al Signore Vicario.

[8] Similmente ordinarono e richiesero che nessuno debba tagliare rami e piante nei merizzi [recinti fatti per il riposo meridiano degli animali] che vengono utilizzati e chi avrà contravvenuto paghi dieci libre al Signore Vicario e perda la legna.

[9] Similmente ordinarono e richiesero che tutti ai quali sia stata data la convocazione debbano essere presenti alla Regola da chiunque fosse fatto loro il precetto cioè uno per fuoco e chi avrà contravvenuto paghi dieci solidi per ogni volta la qual pena pervenga al Comune, a meno che sia stato impedito da qualche contrattempo.

[10] Similmente ordinarono e richiesero che le malghe forestiere non debbano pascolare nei monti della Comunità di Pinè e coloro che avranno contravvenuto perdano 39 bestie nel mese di giugno, 29 nel mese di luglio e 19 nel mese di agosto e una terza parte sia del Signore Vicario, una terza del Comune e l'altra terza del Regolano e dei Saltari

[11] Similmente ordinarono e richiesero che nessuno deve né debba fare legna né foglie nei gazzi gazzati o che stanno per essere gazzati in qualunque momento e chi avrà contravvenuto paghi dieci solidi per ciascuna fascina e quarantacinque solidi per ciascun carro, la metà della multa al Signore Vicario, cinque solidi ai Saltari per ogni pignoramento relativo a questo fatto e la rimanente parte sia data al Comune di Pinè.

6

[12] Similmente ordinarono e richiesero che nessuno debba tagliare o falciare fieno nel territorio comunale prima della festa di San Cristoforo e chi avrà contravvenuto paghi tre libre e nessuno venda fieno, la terza parte al Signore Vicario e le altre al Comune.

[13] Similmente ordinarono e richiesero che il Regolano possa dare arbitrio e licenza ai pastori di tutte le bestie del Comune di Pinè e pignorare con l'accompagnatore tutti quelli che tengono per sé i soldi dovuti per la custodia delle bestie.

[14] Similmente ordinarono e richiesero che i fideiussori dei pastori del Comune abbiano la libertà di pignorare chiunque sia tenuto a dare il pane ai pastori del Comune, fino a dieci solidi per ogni giorno.

[15] Similmente ordinarono e richiesero che i Saltari siano tenuti a custodire le regole e pignorare coloro che recano danni con la pena di cinquanta solidi per ogni mancanza e ogniqualvolta sia applicata la multa sia del Comune di Pinè.

[16] Similmente ordinarono e richiesero che il Regolano e i Saltari debbano stimare i danni fatti nei campi e nei prati ricevendo cinque solidi per ogni stima e chi avrà fatto il danno debba pagare entro tre giorni dopo la stima fatta pena del doppio, il qual doppio pervenga al Signore Vicario.

[17] Similmente ordinarono e richiesero che nessuno debba fare delle fratte [dissodare terreni] presso i tratturi delle bestie del Comune e chi avrà contravvenuto ed egli subisca il danno che ha fatto anche se detta fratta fosse chiusa in tal caso paghi il danno come è stato dichiarato nel precedente capitolo.



[18] Similmente ordinarono e richiesero che il Regolano abbia la facoltà di fare foglie e fieno tre giorni prima della festa di San Cristoforo con due soli operai, e per ciascun Saltaro è concessa la stessa cosa ma con un solo operaio.

[19] Similmente ordinarono e richiesero che nessun forestiero debba pascolare con le bestie nei prati e nei campi della predetta Regola e chi avrà contravvenuto paghi dieci solidi se di giorno, se di notte sessanta, una terza parte del Signore Vicario, una terza dei Saltari e una terza del Regolano.

[20] Similmente ordinarono e richiesero che i pignoramenti fuori dalla Regola siano da farsi da parte dei Saltari.

[21] Similmente ordinarono e richiesero che qualunque lavoratore di fuori che lavorerà nella montagna della Regola di Pinè, se colui per il quale hanno lavorato non voglia pagare, allora quel lavoratore è tenuto a ricorrere al Regolano maggiore e chiedere giustizia e dovrà dare al detto Regolano due grossi di denari e il detto Regolano è tenuto ad amministrare la giustizia fino a tre giorni secondo la consuetudine dei lavoratori della Regola montana di Pinè, ma se detto Regolano non possa lui amministrare la giustizia, allora vada dal Signore Vicario di Trento, e se detto lavoratore sarà andato dal Signore Vicario prima di andare dal soprascritto Regolano, incorra nella multa di tre libre di denari tridentini, una terza parte al Signore Vicario, una terza parte al Regolano e l'altra terza parte al Comune.

[22] Similmente ordinarono e richiesero che chiunque abbia armenti di qualunque sorte debba mandarli dal pastore del Comune accompagnato da sufficienti buoni pastori secondo l'uso delle loro ville, e dare il pane secondo la consuetudine consolidata del luogo, avendo fatto prima da loro la denuncia e se qualcuno avrà contravvenuto cada nella multa di venticinque libre di denari tridentini per ogni mancanza, la qual multa pervenga al fisco, salvo sempre che ognuno coi propri armenti possa andare a pascolare per proprio conto una volta che ne abbia avuto licenza dai suoi Giurati e altrimenti non paghi questa multa.

[23] Similmente ordinarono e richiesero che nessuno debba tenere animali forestieri di qualunque tipo siano nella Regola montana di Pinè se non per qualche impedimento quali le guerre e altre necessità, senza la licenza del Regolano e degli altri buoni uomini e se qualcuno avrà contravvenuto cada nella pena di cento solidi per ciascuna mancanza, la qual multa pervenga al fisco.

[24] Similmente ordinarono e richiesero che se a qualcuno della Regola di Pinè siano fuggite le sue bestie di qualunque tipo per causa di non aver dato il pane così come fanno i suoi vicini e affermi di aver dato in affitto o di aver venduto e ciò non fosse vero, cada nella multa di quattro grossi per ogni mancanza e in ogni modo sia tenuto a dare il pane come fanno i suoi vicini, la qual multa pervenga al Comune di Pinè.

[25] Similmente ordinarono e richiesero che chi taglierà un tronco di legname che debba portar via sarà autorizzato a lasciarlo per un anno e un giorno circa prima di asportarlo e se qualcuno avrà contravvenuto cada nella multa di otto grossi per ogni singolo carro per ogni mancanza, la qual multa pervenga al Comune e ai Giurati e paghi il danno fatto a chi lo ha subito.

[26] Similmente ordinarono e richiesero che se qualcuno della Regola di Pinè avrà cercato chi vuole tagliare legname, sia piantoni che da opera o legname da laboratorio di qualsiasi genere, che debba tagliarne soltanto venti piante per anno e non più per ciascun fuoco e non debba tagliare se non quel legname che può lavorare con un' opera in un giorno ed abbia tempo per lavorarlo fino a tre giorni e così dovrà fare quanto detto e se qualcuno avrà contravvenuto chiunque sia sottoposto agli oneri di detta Regola è libero di prendere quel legname che non è stato possibile lavorare in quel giorno e non debba fare più dei soprascritti venti pali delle vigne né in futuro fare in modo per nessun motivo di venderli a persone forestiere e se qualcuno avrà contravvenuto cada nella multa di tre libre di denari tridentini e debba perdere quel legname fatto oltre a quei venti pali delle vigne, la qual multa pervenga al fisco.

[27] Similmente ordinarono e richiesero che chiunque taglierà o farà tagliare un piantone o legname per fare pali delle vigne che non sia in lavorazione o già lavorato, debba stare sul luogo per tre giorni e non più e se è in lavorazione o lavorato chi lo ha lavorato lo possa prendere quando vuole ma se è stato soltanto fatto trovare qualunque tipo di legno sia lo potrà lasciare per un anno e mezzo, se non lo avrà portato via chi quel detto legname ha trovato, allora sia lecito a chiunque prender quel legname senza multa e chi invece lo avrà preso prima di quel termine cada nella multa di tre libre di denari tridentini, una terza parte va al Signore Vicario, una terza parte al Regolano e una terza parte ancora al Comune di Pinè.

[28] Similmente ordinarono e richiesero che nessuna bestia minuta debba andare sul dosso di Miola fino alla strada che va sotto Gardizola fino al lago che porta al fosso escluse le bestie bovine che devono tirare il carro e quelle che per causa di necessità non possono andare con i pastori sotto pena di tre libre di denari tridentini per ogni volta e perdere una delle migliori, una terza parte va al Signore Vicario, una terza parte al Regolano e una terza parte ancora al Comune di Pinè.

[29] Similmente ordinarono e richiesero che i pascoli dovunque siano nella Regola montana di Pinè debbano essere custoditi ossia vadano lì le bestie bovine e le altre bestie che devono tirare il carro e quelle che non possono andare con il pastore, siano multate di dieci solidi di denari tridentini per ogni volta, metà va al Regolano e l'altra metà al Comune di Pinè.

[29 bis] Superfluo perciò è stato tolto

Similmente ordinarono e richiesero che se qualcuno che tiene cavalli o cavalle deve tenerle all'interno del Comune e se questi equini faranno danni di giorno paghi tre solidi di denari tridentini per ogni volta e rifonda il danno a chi lo ha subito e se di notte paghi tre solidi per ogni volta e oltre alla pena rifonda il danno a chi lo ha subito, una metà della multa al Regolano e l'altra metà al Comune di Pinè.

[30] Similmente ordinarono e richiesero che chiunque tenga bestie bovine o altre bestie minute di qualsiasi tipo che avranno fatto un danno nelle vigne, che per ogni singola pianta di vigna paghi quattro grossi di denaro per ogni volta e rifonda il danno a chi lo ha subito e qualsiasi sia il Saltaro, metà della multa al Regolano e l'altra metà al Comune di Pinè.

[31] Similmente ordinarono e richiesero che chiunque possenga cani debba tenerli legati al tempo della vendemmia dalla festa di San Cristoforo fino all'ottava della festa di San Michele sotto pena di otto grossi di denari per ogni volta purchè precedentemente sia stato avvertito, metà della multa al Regolano e l'altra metà al Comune di Pinè.

[32] Similmente ordinarono e richiesero che chiunque abbia bisogno di mettere i confini alle sue proprietà debba andare da una persona di quei dodici che ora è o temporaneamente è stato abitante delle ville nella Regola montanea di Pinè e questi abbia piena libertà di prendere due o tre buoni uomini e procedere alla posa dei termini e se quello stesso non possa mettere i confini con questi uomini esperti allora quello che chiede la confinazione si rivolga al Regolano maggiore e detto Regolano subito debba mettere i confini e debba avere per ogni volta se fuori dalla Regola quattro grossi di denari e per ogni termine piantato debba avere due grossi di denari e se nella Regola solamente due grossi di denari per ciascuna trascrizione, e se qualcuno avrà contravvenuto cada nelle multa di tre libre di denari per ogni volta, metà spettante al Regolano e l'altra metà al Comune di Pinè.

[33] Similmente ordinarono e richiesero che nessun forestiero osi né possa tagliare alcun legname né farlo tagliare da chi non tenga domicilio né abitazione nella Regola di Pinè senza permesso del Regolano e se qualcuno avrà contravvenuto cada nella multa di dieci libre di denari tridentini e perda tutto il legname, la qual multa pervenga al fisco.

[34] Similmente ordinarono e richiesero che chiunque rivesta un ufficio nella Regola montana di Pinè di qualunque condizione esso sia debba render conto della sua amministrazione a suo tempo e luogo quando lascerà l'incarico secondo la forma del diritto agli altri uomini incaricati d'ufficio che entreranno al suo posto, sotto pena di dieci libre di denaro tridentino per ogni mancanza e che la pena pervenga al fisco.

[34 bis] Sono nominati nel loro incarico gli uomini che si sono costituiti alla presenza di Andrea di Sternigo Regolano della montagna di Pinè con l'autorizzazione datagli dall'egregio dottore di tutte le leggi del diritto, il signor Giorgio Vicario tra quelli di Trento come appare dalla stessa lettera in un documento scritto a mano da Antonio di Fattori. Comunicato loro dal soprascritto Andrea Regolano, giurarono tutti insieme toccando le scritture dei Vangeli dicendo e riconoscendo di non disconoscere ciò che furono e quelle cose contenute nei loro antichi statuti e rimosso l'odio per [illeggibile] e il timore tanto per un parte quanto per l'altra.

[34 ter] In primo luogo Nicola da Ricaldo, Biagio detto Voches di Miola e Iuliano di Miola e Giovanni da Campolongo e Gurado di Campolongo e Iechele detto della Faida e Giacomo Gualdi e Pietro di Gardizola

[35] Similmente ordinarono e richiesero che nessuno debba dividere alcuna colta e le spese straordinarie che verranno da parte del Signore o da parte della Comunità se non chi abbia l'incarico e si avvalga di tre uomini di fiducia i quali debbano dividere per colmelli ciascuno per la sua parte spettante, sotto pena di venti solidi di denaro di Trento, la cui metà va al Regolano e l'altra metà al Comune di Pinè.

[36] Similmente ordinarono e richiesero che ogni macellaio che vuole vendere carne nella Regola della montagna di Pinè dovrà vendere secondo la consuetudine e gli Statuti della città di Trento sotto pena di tre libre di moneta di Trento, metà della multa da dare al Signore Vicario e l'altra metà al Comune di Pinè per tutti i beni di ogni volta.

[37] Similmente ordinarono e richiesero che nessun oste che voglia vendere vino o tenere alloggio nella Regola montana di Pinè, suonata l'Ave Maria al mattino fino al suono dell'Ave Maria della sera, non debba vendere vino né consentire di giocare alle carte o ai dadi, se non nel caso in cui uno abbia bisogno di un contenitore di vino sia per una difficoltà che per una necessità, sotto pena di tre libre per ogni mancanza, la quale multa di tre libre pervenga al Comune di Pinè.

[38] Similmente ordinarono e richiesero che nessuno debba giocare né fare altri divertimenti durante la notte suonata l'Ave Maria della sera fino al suono dell'Ave Maria del mattino sotto pena di tre libre di denaro di Trento che pervenga al Comune di Pinè.

[39] Similmente ordinarono e richiesero che i Saltari siano tenuti a custodire i prati pignorando il danno fatto in questi passata la festa di San Giorgio sotto pena antedetta di tre libre da conferire in vero al predetto Pinè.

[40] Similmente ordinarono e richiesero che chiunque non fornisca un buon servo per andare con i pastori delle bestie comuni e vengano smarrite alcune bestie, che chi mandò quel servo non buono paghi metà del danno per le bestie perse e l'altra parte del danno siano tenuti a pagarlo i pastori del Comune.

[41] Similmente ordinarono e richiesero che chiunque tenga bestie di qualunque genere in tutto il territorio della Pieve e della Regola, sia tenuto a dare il pane conforme e come fanno i suoi vicini sotto pena di tre libre, la metà al Signore Vicario e l'altra al Comune di Pinè.

[42] Similmente ordinarono e richiesero che chiunque sia tenuto a fare recinzioni [stropadure e seraie] dalle calende di Marzo fino alla festa di san Martino così come è tenuto a fare secondo la legge, entro tre giorni dopo l'intimazione fattagli dai Saltari, sotto pena di cinque solidi per ogni volta e se un danno sarà stato fatto loro che siano risarciti.

[43] Similmente ordinarono e richiesero che tutte le bestie minute intendendo pecore e capre che non sono incinte debbano andare col pastore del Comune dalla festa di san Giorgio fino alla festa di san Luce, sotto pena di cinque solidi per ciascun giorno.

[44] Similmente ordinarono e richiesero che gli amministratori ossia giurati abbiano il potere di aumentare e diminuire le pene sia quelle più grandi che quelle più piccole.

[45] Similmente ordinarono e richiesero che chiunque abbia impedito ai Saltari o al Regolano di prelevare dei pegni paghi tre libre per ogni volta, detta pena pervenga per due parti al Signor Vicario e per una terza al Regolano e ai Saltari.

[46] Similmente ordinarono e richiesero che nessuno debba dire parole ingiuriose né indurre a mentire durante l'effettuazione della Regola e se avrà contravvenuto paghi tre libbre al Signore Vicario secondo la pena contenuta nello Statuto della città di Trento che dispone in materia.

[47] Similmente ordinarono e richiesero che chiunque abita in detto territorio della Pieve sia tenuto a dare i pegni ai Saltari e a sanare il danno fatto con le sue bestie entro tre giorni, sotto pena di sessanta solidi di denaro che pervengano al Signore Vicario.

[48] Similmente ordinarono e richiesero che i Saltari non debbano fare violenza alle altre persone e se l'avranno fatta che incorrano nella pena prevista nello Statuto della città di Trento.

[49] Similmente ordinarono e richiesero che nessuno debba raccogliere foglie, né fieno, né erba altrui e chi avrà contravvenuto paghi dieci solidi per ogni fascio se di giorno, se di notte invero sessanta solidi, la metà della multa al Signor Vicario e l'altra al Comune di Pinè e rifonda il danno a chi lo ha subito.

[50] Similmente ordinarono e richiesero che chiunque stia riparando le vie pubbliche dopo essere stato precettato, uno per ogni fuoco, nel luogo a lui notificato, sotto pena di dieci solidi per ciascuno che fu valutato dagli incaricati in quel giorno nel quale sarà stato precettato e sia presente nei siti predetti e nessuno debba essere giustificato se non per legittimo impedimento.

[51] Similmente ordinarono e richiesero che nessuno debba prendere verdure altrui né rape sotto pena di dieci solidi se di giorno, se di notte invero sessanta solidi, la metà della multa al Signor Vicario e l'altra al Comune di Pinè e rifonda il danno a chi lo ha subito.



[52] Similmente ordinarono e richiesero che chiunque si rifiuterà di dare il pane e il suo pasto ai pastori delle bestie del Comune, paghi dieci solidi per ciascun giorno onde sia lecito e ci sia facoltà di pignorare chi non ha ottemperato e non ha pagato detti dieci solidi per ciascun giorno, la qual multa metà sia per il Comune di Pinè e l'altra metà per il Regolano maggiore.

[53] Similmente ordinarono e richiesero che chiunque sia tenuto a dare il pane secondo la consuetudine delle proprie ville.

[54] Similmente ordinarono e richiesero che chiunque avrà tagliato qualche albero da frutta appartenente a una singola persona o al Comune paghi per ogni volta tre libre al Signore Vicario di Trento secondo la pena contenuta nello Statuto del Comune di Trento e rifonda il danno a chi lo ha subito.

[55] Similmente ordinarono e richiesero che nessun forestiero debba fare foglie, fieno né alcun legname appartenente alla Comunità di Pinè, sotto pena di tre libre di denaro per ogni volta, una terza parte sia del Signore Vicario, una terza del Comune e una terza del Regolano e dei Saltari e in nessun modo si lasci uscire dal territorio fieno, foglie e legnami, e ripari il danno arrecato.

[56] Similmente ordinarono e richiesero che nessuno debba assumere forestieri per la fienagione e per il taglio del legname in detta Comunità se non limitatamente a un operaio per segare e fare legna per un giorno, sotto pena di tre libre da darsi al Comune di Pinè.

[57] Similmente ordinarono e richiesero che nessuno debba prendere i recinti altrui e chi avrà contravvenuto paghi venti solidi per ogni volta, la metà spetta al Signore Vicario e l'altra al Comune di Pinè e in ogni caso rifonda il danno a chi lo ha subito.

[58] Similmente ordinarono e richiesero che nessuno debba occupare alcuna via, e se l'avrà occupata debba liberarla entro tre giorni dalla denuncia fattagli dai Saltari, né dovrà rovinarla e se avrà contravvenuto paghi tre libre di denaro, una terza parte vada al Signore Vicario, un'altra terza parte al Comune di Pinè e un'altra terza parte al Regolano.

[59] Similmente ordinarono e richiesero che il Regolano maggiore debba esercitare il diritto nei luoghi pertinenti alla Regola e che nessuno di detta Regola chieda giustizia al Signore Vicario, sotto pena di tre libre, la metà della multa pervenga al Signore Vicario e l'altra al Comune di Pinè.

[60] Similmente ordinarono e richiesero che colui che tiene un fuoco e lavora anche un solo campo debba pagare il Saltaro sotto pena del doppio, il quale doppio [illeggibile perché strappato] pervenga al Signore Vicario.

[61] Similmente ordinarono e richiesero che i Saltari siano tenuti a custodire la Regola, sotto pena di sessanta solidi la cui metà spetta al Signore Vicario e l'altra al Regolano e ai Giurati.

[62] Similmente ordinarono e richiesero che il Regolano e i Saltari abbiano la facoltà di vendere i pegni passati dieci giorni dopo che furono ricevuti, fatto prima il mandato da parte dei Regolani e dei Saltari di riscattarli, il quale ordine sia comunicato subito appena ricevuto il pegno.

[63] Similmente ordinarono e richiesero che il pegno maggiore sia del Signore Vicario, il secondo del Regolano, il terzo dei Giurati e il quarto dei Saltari.

[64] Similmente ordinarono e richiesero che i Saltari delle radure o boschi e gazzi debbano ricevere dieci soldi per ogni pegno da loro fatto e i Saltari delle Regole privi delle campagne percepiscano uno staio di panizzo per ogni fuoco, o cinque solidi per ogni stima.

[65] Similmente ordinarono e richiesero che nessuno debba prendere “capusi” altrui nei loro orti o nei loro campi senza averne avuto prima il permesso, sotto pena di venti solidi per ogni qual volta durante il giorno e se di notte per ogni volta tre libre di denaro tridentino, che pervenga al Signore Vicario.

[66] Similmente ordinarono e richiesero che nessuno debba usare le lance nella Regola della montagna di Pinè, e se qualcuno vuole lanciare le lance debba andare a farlo sopra il Comune, dove non ci sono persone e dove nessuno possa essere messo in pericolo e colui che avrà contravvenuto paghi cento solidi di denaro tridentino, la qual multa pervenga al Signore Vicario.